



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 89 del 5 novembre 2013

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 80 - Iniziative concernenti i collegamenti ferroviari in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con normativa nazionale le competenze sui trasporti sono state trasferite dallo Stato alle Regioni e lo stesso provvedimento prevedeva che, ai fini dell'attuazione del trasferimento di competenze, si sarebbe dovuto sottoscrivere un accordo di programma;

a seguito di un iter lunghissimo nel 2011 il precedente Governo della Regione siciliana aveva dato l'assenso ad un accordo di massima, che prevedeva l'assegnazione di un budget di circa 111 milioni di euro per la gestione dei collegamenti ferroviari in Sicilia;

l'accordo di programma era stato sottoscritto tra Regione e Ministro delle Infrastrutture, ma l'iter si era bloccato, per la mancanza della firma da parte del Ministro dell'Economia;

RILEVATO che, anche a seguito delle notizie sui possibili tagli dei collegamenti ferroviari in Sicilia ed alle conseguenti proteste, il 5 marzo scorso il Presidente della Regione Crocetta e l'Assessore regionale Bartolotta hanno formalizzato una lettera al Ministero, esprimendo il proprio dissenso in merito ai paventati tagli e chiedendo che si proceda a ridiscutere gli aspetti finanziari legati al trasferimento di competenze;

CONSIDERATO che il budget assentito consentirebbe esclusivamente di mantenere i collegamenti esistenti, ma non di prevedere un potenziamento ed un adeguamento degli stessi, condizioni essenziali per un reale sviluppo del territorio siciliano;

VISTO che in assenza della definizione dell'accordo di programma e dell'assegnazione dei fondi, la Regione siciliana non ha titolo per intraprendere alcuna forma di confronto con Trenitalia, al fine di scongiurare il rischio di tagli dei collegamenti ferroviari,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a sollecitare i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia, al fine di definire l'iter

./..

dell'accordo di programma per il trasferimento delle competenze sui collegamenti ferroviari dallo Stato alla Regione, rivedendo ed adeguando alle attuali esigenze l'assegnazione del budget previsto.

(27 marzo 2013)

FAZIO - GUCCIARDI - LO SCIUTO
MILAZZO A. - ODDO - PALMERI
RUGGIRELLO - TURANO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 196 - Rifinanziamento della Legge 16 dicembre 2008, n. 23
in favore del settore industriale in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

RILEVATO che le imprese siciliane, a causa della grave crisi economica nazionale, aggravata ancor di più dai ritardi nei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, rischiano il collasso, con conseguenze pesantissime sul tessuto economico-sociale dell'Isola;

CONSIDERATO che la legge 16 dicembre 2008, n. 23, recante disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale, ha rappresentato una importante boccata d'ossigeno per le imprese, prevedendo aiuti agli investimenti, promuovendo l'imprenditoria giovanile e femminile, contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose, fondi a gestione separata, prestiti partecipativi, nonché sostegno alla ricerca ed all'innovazione;

VISTO che il rifinanziamento della legge 16 dicembre 2008, n. 23, potrebbe risultare fondamentale per sostenere l'economia ed il tessuto socio - economico siciliano,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

a valutare la possibilità di rifinanziamento della legge 16 dicembre 2008, n. 23.

(15 ottobre 2013)

FAZIO - GIANNI - VENTURINO - ASSENZA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 113 - Iniziative urgenti per ottenere la restituzione al demanio regionale delle aree militari dismesse presenti nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

nel 'libro bianco' del 2002 del Ministero della Difesa al punto '10.4.2 Casi particolari', viene espressamente stabilito che 'Un trattamento particolare viene riservato agli immobili militari situati nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle province di Trento e Bolzano';

in forza della suddetta disposizione, con l'emanazione del D.P.C.M. 8 novembre 1995, sono stati trasferiti alla Regione a Statuto Speciale della Valle d'Aosta i 128 immobili facenti parte dall'ex 'Vallo Alpino' ivi compresa la funivia del Monte Bianco;

con il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, sono stati trasferiti alle Province Autonome di Trento e Bolzano i beni immobili, già in uso alla Difesa, peraltro mediante procedure oltremodo semplificate: ossia 'tramite la firma dei relativi verbali di consegna da parte dei rappresentanti del Ministero delle Finanze/Dipartimento del Territorio, del Ministero della Difesa e delle province interessate che danno titolo per l'intavolazione e la voltura a favore delle province stesse degli immobili di cui trattasi';

con il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, sono stati trasferiti i beni immobili, non più utili alla Difesa, alla Regione a Statuto Speciale Friuli-Venezia Giulia;

nel suddetto 'libro bianco', in merito alla Regione siciliana, è stato stabilito un generico impegno, da parte del Ministero della Difesa, alla individuazione dei beni immobili da trasferire; attività a tutt'oggi sviluppata solo in minima parte;

in particolare, la situazione del territorio del Comune di Messina è estremamente critica a causa di insane scelte operate, sin dal 1911, attraverso il piano regolatore della ricostruzione post terremoto c.d. 'Piano Borzì';

invero, in ordine al suddetto Piano, già in fase

./..

di approvazione, furono avanzate numerose censure da parte dell'allora Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

la più rilevante condizionava il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di tutte le aree militari trovate eccessive e sconvenienti in quanto privavano la città di Messina di numerose aree utili all'edificazione di alloggi ad uso civile;

nonostante ciò, la condizione imposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stata totalmente disattesa e moltissime delle aree militari indicate furono impropriamente sottratte al legittimo esercizio dello jus edificandi dei proprietari;

la vastità di queste aree e la loro impropria localizzazione è stata la genesi di molte depressioni sociali ed urbanistiche (vedasi la mancata integrazione all'organismo urbano del villaggio di Camaro che venne realizzato in posizione molto distante dalla città a causa del fatto che tra il limite di questa e il nuovo quartiere popolare vi era una vasta area militare del tutto inutile);

da un'analisi complessiva del centro abitato di Messina emerge evidente come le aree militari inserite all'interno dello stesso furono numerosissime e soprattutto quanto queste ultime sottrassero spazi utili alla necessaria edificazione ad uso civile;

in questa errata ottica di sviluppo urbano (prevista dal Piano Borzì) fu intrapresa anche l'illogica scelta di destinare la zona falcata ad arsenale militare, compromettendo l'economia del porto franco e rendendo quest'area, estremamente significativa ed identitaria per la città di Messina, totalmente avulsa dal contesto urbano, relegandola per oltre un secolo nelle condizioni di degrado in cui versa allo stato;

CONSIDERATO che:

il 1° novembre 2002 il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, ubicato nella falce del porto di Messina, è stato trasferito ad Augusta;

l'area una volta occupata dall'Ospedale militare, pari a 11.000 metri quadri con una cubatura di 33.000 metri cubi, che sorge al centro della città di Messina, allo stato è occupata, in modo del tutto privo di utilità e per nulla consono, da un semplice dipartimento militare di medicina legale che

./..

potrebbe essere trasferito in uno dei tanti immobili in possesso del Ministero della Difesa a Messina;

l'ex Direzione di Artiglieria sita su una vastissima area a Camaro Inferiore non svolge più alcuna attività;

risultano abbandonate dal Ministero della Difesa oltre 100.000 metri quadrati di terreno nonché quaranta costruzioni presso la contrada Campo Italia di Messina;

il demanio regionale non ha mai richiesto al Ministero della difesa il trasferimento delle aree sopra indicate, nonostante la previsione dell'art. 32 dello Statuto Speciale per la Regione siciliana 'I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere generale';

VISTI:

l'art. 4 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, il quale recita: 'In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonché quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'art. 33 dello Statuto', in forza del quale il Governo della Regione siciliana rinunziava alla restituzione delle aree che sarebbero state dismesse in epoca successiva alla data di approvazione dello Statuto;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1991 con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale il trasferimento dei beni debba avvenire anche quando la causa d'esclusione venga a cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello Statuto;

RILEVATO che, in ossequio alla suddetta sentenza, il Ministero della Difesa deve restituire al demanio della Regione siciliana tutte le aree in cui sono stati dismessi i compiti di istituto; ciò prescindendo della data di effettiva dismissione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a chiedere al Governo nazionale, per il tramite della Commissione paritetica Stato-Regione siciliana, la modifica dell'art. 4 del D.P.R. in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1991 e, conseguentemente, ottenere la restituzione al demanio regionale di

./..

tutte aree militari ferroviarie ed anche quelle utilizzate per servizi di carattere generale dismesse, a prescindere dalla data della loro dismissione;

a predisporre nell'immediato, direttamente o per tramite degli enti locali, un piano socio-urbanistico di valorizzazione, riabilitazione e riuso di detti beni, attualizzandone le funzioni e le destinazioni ad usi civici, attraverso interventi di riqualificazione ambientale ed urbana che contestualizzino ed integrino tali strutture o aree con i tessuti urbani circostanti e la loro vocazione.

(17 maggio 2013)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO - MANGIACAVALLO -
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO - FOTI -
FERRERI - PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 130 - Interventi per promuovere la diffusione e la valorizzazione dell'agricoltura urbana.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'esperienza della c.d. 'agricoltura urbana', che consiste nello svolgimento di attività colturali nell'ambito di aree urbane, si è da tempo diffusa in diversi Paesi d'Europa e del Mondo e riscontra un crescente interesse anche a livello nazionale e regionale: le colture in ambiente urbanizzato, sovente indicati come 'orti urbani' (ancorché le attività agricole ivi praticate non siano solo quelle orticole ma si estendano a colture arboree e ad altre attività), sono ormai parte del paesaggio e del tessuto urbano di centinaia di città;

l'agricoltura urbana è portatrice di molteplici e rilevanti benefici per le città e le comunità insediate, tanto sul piano sociale ed economico quanto su quello della corretta e razionale gestione del territorio;

sul piano sociale gli orti permettono lo svolgimento di attività che coinvolgono e valorizzano tutti gli strati della popolazione e, in particolare, le fasce più deboli: un esempio concreto è l'affidamento di aree a gruppi di pensionati (che possono così dedicarsi ad un'attività che li impegna positivamente e favorisce la socializzazione) o soggetti in condizione di disagio e/o marginalità sociale o ancora l'utilizzo per finalità educative, didattiche e terapeutiche o, infine, la diffusione in ogni contesto sociale di una pratica dal valore perfino ricreativo che impegna utilmente ed intelligentemente il tempo libero;

sul piano economico le attività agricole urbane possono rappresentare un'interessante fonte di integrazione al reddito o, perfino, di occupazione produttiva, elementi entrambi particolarmente rilevanti e significativi nell'attuale contesto di grave crisi economica ed occupazionale;

sul piano urbanistico l'agricoltura urbana permette l'utilizzo razionale e sostenibile di vaste aree inutilizzate (spesso inserite in contesti urbanistici critici di periferia o semiperiferia), sottratte così al degrado e ad eventuali interessi

speculativi, e diviene, in pratica, un vero e proprio strumento di valorizzazione e manutenzione del territorio (curare e mettere a coltura le aree comporta peraltro la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e degli incendi);

in ultimo, non certo per importanza, sul piano ambientale gli orti permettono di realizzare produzioni agro-alimentari sostenibili (per ricorrere ad un'espressione oggi fortunata, a 'chilometri zero') che possono trovare ottimo riscontro sui mercati locali;

CONSIDERATO che:

nonostante l'avvio di alcune esperienze pilota e la crescente attenzione nel dibattito sociale e politico, la materia dell'agricoltura urbana non risulta oggetto di apposita disciplina e nemmeno esistono adeguati strumenti per favorirne la diffusione;

accanto alle ormai limitate realtà di attività agricola da reddito in area urbana (tutt'ora presenti in diversi contesti urbani e meritevoli di tutela) occorre sostenere in parallelo l'utilizzo sociale delle aree inutilizzate;

la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può certamente intraprendere un'organica e coordinata azione a sostegno dell'agricoltura urbana, tanto intervenendo sulla disciplina urbanistica quanto prevedendo appositi strumenti di agevolazione e supporto, anche mediante la programmazione e l'impiego di fondi di provenienza extraregionale all'uopo idonei (in particolare PO PSR per le attività propriamente di carattere agricolo, FESR per la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali e FSE per interventi di carattere formativo e sociale connessi),

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare, previa consultazione con le rappresentanze dei Comuni, delle associazioni di categoria ed ambientaliste, un piano per la promozione dell'agricoltura urbana;

ad adottare, nell'ambito della vigente programmazione e, a fortiori, in vista della nuova programmazione 2014/2020, tutti gli atti occorrenti all'impiego di fondi di provenienza extraregionale all'uopo idonei per sostenere la diffusione ed il consolidamento delle attività agricole nei contesti urbani e peri-urbani, con particolare attenzione alle attività finalizzate ad una fruizione sociale delle aree;

./..

ad adottare ogni altra utile iniziativa volta a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'agricoltura urbana in Sicilia, coi correlati benefici urbanistici, ambientali, economici e sociali.

(13 giugno 2013)

NICOTRA
LEANZA
LENTINI
SAMMARTINO
SUDANO
RUGGIRELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 183 - Tutela e rilancio dell'offerta sanitaria pubblica e privata in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la Regione siciliana dalla ultima rilevazione ufficiale al 31/12/2012 conta una popolazione pari a 4.999.854 abitanti;

CONSIDERATO che:

i posti letto effettivamente attivati, in base ai modelli HSP 12 e 13 trasmessi, sono pari a 16.857 p.l. complessivi, di cui 15.038 p.l. per acuti attivati e 1.819 p.l. post acuzie attivati;

lo standard previsto dalla legge Balduzzi (135/2012) prevede il rapporto tra posti letto per acuti per numero di abitanti pari al 3 per mille e per post acuzie pari allo 0,7 per mille;

TENUTO CONTO che in funzione di detti rapporti, alla Regione siciliana, divenuta per certi aspetti virtuosa nell'ultimo quinquennio grazie ad una rigorosa politica di tagli e di contenimento della spesa sanitaria, toccherebbe la possibilità di mantenere circa 15.000 posti letto per acuti ed ulteriori 3.500 post acuzie;

RILEVATO che:

dai dati ministeriali delle Regioni, per l'anno 2012 sottoposte a PIANO di RIENTRO (rilevabili sul SITO del Ministero della Salute dal 4 settembre 2013), sono quasi del tutto sovrapponibili a quelli sopra riportati;

RILEVATO che la Regione siciliana ha altresì convenuto col il Ministero che il processo residuale di dismissione delle funzioni ospedaliere è rimesso alla programmazione aziendale che sarà espressa attraverso gli emanandi piani attuativi aziendali che saranno intrapresi sulla base delle linee guida adottate con D.A. del 19 marzo 2012,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

affinché vengano tutelati e difesi, sul tavolo ministeriale ed in sede di programmazione sanitaria regionale, gli attuali standard già raggiunti in base alla legge n. 135/2012 dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate onde evitare ulteriori ed immotivati tagli di posti letto

./..

per acuti alle nostre aziende sanitarie, che già risultano in linea con la programmazione nazionale prevista dal Ministero;

affinchè vengano, altresì con la debita urgenza, attivati i posti letto post acuzie di riabilitazione e/o lungodegenza che in base alla citata legge Balduzzi risultano ancora carenti per oltre 1.600 unità. Ciò al fine di evitare nuove ed inutili penalizzazioni delle aziende sanitarie pubbliche e private che, grazie ad una virtuosa politica sanitaria degli ultimi anni, ha consentito alla Sicilia di riallinearsi con sacrificio alle Regioni virtuose e che oggi deve poter guardare con serenità e capacità di programmazione di medio e lungo termine, al rilancio ed al potenziamento, quali e quantitativo, dell'offerta sanitaria pubblica e privata.

(26 settembre 2013)

PICCIOLO - IOPPOLO - NICOTRA - PANARELLO - SAVONA
- LACCOTO - D'ASERO - PANEPINTO - RINALDI -
RUGGIRELLO - ODDO - DIGIACOMO - FALCONE - FORZESE -
GRECO G. - VINCIULLO - CASCIO S. - ALLORO - ARANCIO
- ASSENZA - COLTRARO - DIGIACINTO - FAZIO -
FERRANDELLI - FIRETTO - FONTANA - GRASSO - GRECO M.
- LANTIERI - LO GIUDICE - MALAFARINA - MUSUMECI -
TAMAJO - VULLO - GERMANA'

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 135 - Verifica e monitoraggio dello stato di attuazione della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di semplificazione della Pubblica Amministrazione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

gli organi di stampa e l'opinione pubblica, giustamente, lodano il Governo Letta per il varo di un corposo decreto legge, ribattezzato cd. 'Decreto del fare', che contiene una serie di misure volte al rilancio dell'economia del Paese, anche attraverso la semplificazione burocratica e lo snellimento del rapporto di cittadini e imprese con la pubblica amministrazione;

in particolare, nel 'Decreto del fare', tra le misure a sostegno delle imprese, è introdotta una vera e propria 'multa' a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, secondo cui, se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ('ritardatario') non conclude la procedura entro i tempi certi previsti dalla legge, scatta un risarcimento pari a 50 Euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro;

RITENUTO che:

la Regione siciliana, con legge n. 5 del 5 aprile 2011, ispirandosi ai superiori principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A., si è già dotata di un moderno (ed all'avanguardia) sistema di regole concernenti i tempi di conclusione del procedimento amministrativo, sancendo precisi termini massimi di durata per singola tipologia di procedimento (salvo espresse eccezioni), responsabilità e sanzioni a carico dei dirigenti responsabili;

nello specifico, il comma 1 dell'articolo 2 della cd. 'Riforma Chinnici', sostituendo l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recita che: 'Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte; 2 bis. Con

./..

decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento 2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. 3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni. 4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. 4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni. 4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 4 quater. Le pubbliche amministrazioni

sono tenute al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o
colposa, del termine per la conclusione del
procedimento';

come noto, ripetuti ed innumerevoli casi di
lungaggini burocratiche nel completamento di diversi
iter amministrativi (quali, ad esempio, il rilascio
di semplici autorizzazioni per l'avvio di attività
d'impresa) hanno addirittura spinto autorevoli
economisti al punto di definire la burocrazia
regionale il 'vero cancro dell'economia dell'isola';
ciò perché una procedura amministrativa semplice,
snella e veloce costituisce condicio sine qua non
per il rilancio dell'economia della Regione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

ad intraprendere ogni attività ed azione
finalizzata alla verifica, monitoraggio e vigilanza
circa la piena ed incondizionata attuazione di
quanto sancito nella legge regionale 5 aprile 2011,
n. 5, per assicurare e garantire la conclusione,
entro i termini certi ivi previsti, di tutti i
procedimenti amministrativi, così tutelando ed
agevolando cittadini ed imprese.

(26 giugno 2013)

LOMBARDO - DI MAURO - FEDERICO - FIGUCCIA - GRECO
G. - FIORENZA - LO SCIUTO